



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Osservatorio Enti Locali

Novembre 2010

a cura
DELL'ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



di Viviana Capozzi e Stefano Ranucci

Roma, 15 dicembre 2010

SCHEMA DI DECRETO SUL FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE	3
Principali innovazioni sull'autonomia tributaria dei Comuni - lo schema di decreto in sintesi	3
La devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare	4
Cedolare secca sugli affitti	6
Imposta municipale unica IMU	7
<i>Applicazione dell'imposta municipale propria in ipotesi di possesso</i>	9
<i>Applicazione dell'imposta municipale propria in ipotesi di trasferimento</i>	10
Imposta municipale secondaria facoltativa	12
Ambito di applicazione del decreto, regolazioni finanziarie e norme transitorie	13

LEGISLAZIONE

SCHEMA DI DECRETO SUL FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE

È stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed è attualmente all'esame del Parlamento lo schema di Decreto Legislativo (Atto del Governo 292) recante *Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*. Il documento contiene una serie di interessanti novità legate alla disciplina della capacità impositiva propria dei Comuni ed è finalizzato a dare attuazione alle indicazioni contenute nella Legge delega 5 maggio 2009, n. 42.

Lo schema di decreto – assegnato all'esame della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissione Bilancio – segue ai già emanati Decreti legislativi n. 85 del 28 maggio 2010 sul cosiddetto federalismo demaniale (si veda l'Osservatorio Enti locali del mese di maggio 2010) e al Decreto legislativo n. 156 del 17 settembre 2010 su Roma Capitale.

A conferma dell'elevata attenzione dell'Esecutivo in merito all'attuazione delle deleghe attribuite con la Legge 42/2009 si segnala che risultano in corso di approvazione altri tre schemi di decreto rispettivamente recanti:

- disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province;
- disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a Statuto ordinario e delle Province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;
- disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci delle Regioni, delle Province e degli enti locali.

Principali innovazioni sull'autonomia tributaria dei Comuni - lo schema di decreto in sintesi

Lo schema di decreto prevede, negli otto articoli di cui si compone, la riorganizzazione della fiscalità locale in base ai principi indicati nella Legge 42/2009, in particolare definendo:

- l'autonomia tributaria dei Comuni, attraverso la previsione di una nuova impostazione della fiscalità municipale da realizzarsi anche attraverso un processo di semplificazione dell'attuale sistema di finanziamento dei Comuni;

- la predisposizione di un fondo di riequilibrio, ispirato ai principi di solidarietà ed equità contributiva, in grado di garantire la perequazione orizzontale in ambito regionale tra i diversi gettiti comunali.

Il decreto individua due distinte fasi per l'attuazione della devoluzione fiscale ai Comuni; la prima fase, che dovrebbe presumibilmente iniziare dal 2011¹, prevede l'attribuzione ai Comuni del gettito derivante da una serie di tributi sugli immobili ubicati nel territorio comunale e del gettito derivante dal nuovo regime di tassazione sostitutiva dei redditi fondiari (la cosiddetta cedolare secca sugli affitti) applicato anch'esso sugli immobili ubicati nel territorio del Comune.

La seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, ovvero la fase a regime, dovrebbe entrare in vigore dal 2014 e prevede l'introduzione nell'ordinamento di due forme di imposizione municipale:

- a) l'Imposta Municipale propria (IMU) istituita in sostituzione di una serie di tributi specificamente individuati;
- b) l'Imposta Municipale secondaria (IMU secondaria) facoltativa che può sostituire, anch'essa altri tributi comunali semplificando ulteriormente lo scenario delle imposte e dei tributi di tali enti locali.

La devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare

In base all'art. 1 del Decreto è previsto a partire dal 1 gennaio 2011 (o dall'entrata in vigore del Decreto, se successivo) la devoluzione ai Comuni, per gli immobili ubicati nel loro territorio, del gettito derivante dai seguenti tributi:

- a) imposta di registro e imposta di bollo sugli atti traslativi, a titolo oneroso, di immobili e diritti reali immobiliari di godimento;
- b) imposta ipotecaria e catastale;
- c) IRPEF relativa ai redditi fondiari (escluso il reddito agrario);
- d) imposta di registro e imposta di bollo sui contratti di locazione immobiliare;
- e) tributi speciali catastali (Tabella A, allegata al D.L. 31 luglio 1954, n. 533);
- f) tasse ipotecarie;
- g) cedolare secca sugli affitti.

Contestualmente è attribuito (o resta) allo Stato il gettito derivante dai seguenti tributi:

¹ Nello schema di decreto la data indicata per l'entrata in vigore di alcune delle disposizioni è il 1 gennaio 2011, sebbene il decreto alla data di redazione del presente documento (20 dicembre 2010) non sia ancora stato emanato.

1. imposta ipotecaria e catastale relativa agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto;
2. addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 comma 1, lettera a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con legge 27 gennaio 1989 n. 20.

Il decreto prevede l'istituzione di un Fondo sperimentale di equilibrio che sarà alimentato dal gettito dei tributi devoluti ai Comuni; scopo del Fondo è la realizzazione in forma progressiva e territorialmente equilibrata del processo di federalismo fiscale municipale. Il Fondo sperimentale sarà articolato in due sezioni: la prima sezione sarà finanziata con i tributi di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) mentre la seconda sezione sarà finanziata con il gettito dei tributi di cui alle lettere c) e g). A decorrere dall'anno 2014, con l'entrata in vigore dell'IMU, entrambe le sezioni del Fondo verranno finanziate con quote di tale tributo (in particolare dal gettito derivante dall'IMU sui trasferimenti di immobili) secondo le modalità che saranno descritte nel prosieguo.

La durata del Fondo sperimentale è fissata in cinque anni e fino all'entrata in vigore del Fondo perequativo previsto dall' art. 13 della Legge 42/2009.

Le modalità di alimentazione del Fondo e le quote attribuite ai Comuni saranno stabilite con decreto interministeriale, tenendo conto:

- della determinazione dei fabbisogni standard;
- della partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario.

Per i Comuni con meno di 5.000 abitanti i decreti dovranno prevedere modalità di riparto differenziate, forfetizzate e semplificate.

Al comma 6 dell'art. 1 dello schema di decreto è prevista l'attribuzione allo Stato di una compartecipazione al gettito dei tributi devoluti ai Comuni sulla base di una percentuale, stabilita con decreto ministeriale, tale da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento e il rispetto dei saldi di finanza pubblica. In conseguenza della devoluzione del gettito tributario ai Comuni è, inoltre, prevista una contestuale riduzione dei trasferimenti erariali corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio.

L'art. 1 stabilisce, infine, al comma 7 una serie di disposizioni che hanno l'obiettivo di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e di rafforzarne la capacità di gestire le entrate comunali. Tali misure sono:

1. devoluzione al Comune interessato del gettito derivante dall'accatastamento di immobili sinora non dichiarati in catasto (cd. immobili fantasma);
2. elevazione dal 33% al 50% della quota dei tributi statali, riscossi a titolo definitivo, attribuita ai Comuni che hanno partecipato al relativo accertamento;

3. accesso per i Comuni ad alcuni dati contenuti nell'Anagrafe tributaria, secondo modalità da stabilirsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con la Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali,
4. integrazione del sistema informativo della fiscalità con i dati relativi alla fiscalità locale, per assicurare ai Comuni le informazioni necessarie alla gestione dei tributi municipali di prossima istituzione.

Cedolare secca sugli affitti

Altra rilevante novità che sarà introdotta dal decreto a far data dalla sua entrata in vigore è la previsione di un regime facoltativo rispetto a quello ordinario vigente, per la determinazione del reddito fondiario: la cosiddetta cedolare secca sugli affitti.

L'art. 2 del decreto prevede, a decorrere dall'anno 2011, che il proprietario di unità immobiliari ad uso abitativo possa optare per il seguente regime di tassazione: applicazione di un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo sul contratto di locazione.

La cedolare secca è applicata in misura del 20%² sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti in base alla decisione del locatore. La cedolare secca può inoltre essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. In merito si osserva che il reddito immobiliare assoggettato alla cedolare secca, sarà esente dall'addizionale Irpef non solo dei Comuni, ma anche delle Regioni.

La cedolare secca deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento dell'Irpef e non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

Le modalità di versamento in acconto e a saldo dell'imposta saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto). Il versamento della cedolare secca deve essere effettuato in acconto per un importo pari al 85% per l'anno 2011 ed al 90% dal 2012 dell'imposta dovuta e per la quota residua a saldo.

Il decreto dispone, inoltre, l'inasprimento del sistema sanzionatorio connesso alla mancata indicazione o all'indicazione in misura inferiore del canone di locazione³. In particolare è previsto nell'ipotesi di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, che ricorrendone i

² Da quanto appreso dai principali organi di stampa sembrerebbe che l'aliquota della cedolare secca sugli affitti dovesse, in una prima ipotesi, essere fissata al 25%.

³ Il comma 5 dell'art. 2 prevede che la mancata indicazione del canone di locazione o la sua indicazione per un importo inferiore nella dichiarazione dei redditi determina il raddoppio delle sanzioni amministrative previste, inoltre, nel caso di accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento si applicano le sanzioni amministrative previste senza riduzione.

presupposti non siano stati registrati entro il termine stabilito dalla legge, o siano stati registrati per un importo inferiore a quello effettivo o sia stato registrato un contratto di comodato fittizio, la seguente disciplina:

- la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione volontaria o d'ufficio;
- alla scadenza si applica la disciplina di cui all'art. 2 comma 1 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431⁴ relativa al rinnovo dei contratti di locazione;
- a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno in base al 75% dell'aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

Tale disciplina è finalizzata al contrasto all'evasione dei redditi derivanti da locazioni immobiliari ad uso abitativo nella misura in cui crea la convenienza per il locatario alla segnalazione del contratto non registrato o registrato per importo inferiore. Le disposizioni del decreto garantiscono, infatti, al locatario la durata quadriennale del contratto più ulteriore rinnovo quadriennale ad un canone di locazione inferiore a quello effettivo e pari al canone registrato (nell'ipotesi di contratti registrati per importi inferiori) o ad un canone di locazione parametrato sulla rendita catastale che risulta essere, in media, inferiore al canone effettivo di locazione degli immobili.

Dal regime di locazione di unità immobiliari per finalità abitative sono escluse le locazioni effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa o di arti e professioni o da enti non commerciali, in base a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 2 dello schema di decreto.

Imposta municipale unica IMU

L'aspetto più importante introdotto dallo schema di decreto è la disciplina dei due nuovi tributi comunali contenuta negli artt. dal 3 al 7.

⁴ Il comma 1 dell'art.2 della legge 431/1998 di "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" dispone che: "le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni."

L'art. 3 del decreto introduce nell'ordinamento tributario due nuove forme di imposizione municipale:

- a) l'imposta municipale propria disciplinata agli artt. 4, 5 e 6 ed articolata in imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso e imposta municipale propria in ipotesi di trasferimento;
- b) l'imposta municipale secondaria facoltativa.

L'imposta Municipale propria (IMU) sarà istituita a partire dall'anno 2014 con delibera consiliare da adottare entro il 30 novembre dell'anno precedente⁵ e sostituirà per la componente immobiliare i seguenti tributi:

- Irpef e relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi a beni non locati;
- imposta di registro;
- imposta ipotecaria;
- imposta catastale;
- imposta di bollo;
- imposta sulle successioni e donazioni;
- tasse ipotecarie;
- tributi speciali catastali;
- ICI.

L'imposta municipale propria non è dovuta per gli atti costitutivi di diritti di garanzia (ipoteche) su beni immobili e per le operazioni di finanziamento a medio lungo termine (mutui) e per tutti gli atti sottoposti all'imposta sul valore aggiunto.

Il presupposto per l'applicazione dell'imposta è:

- a) il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale (IMU in ipotesi di possesso);
- b) il trasferimento di immobili (IMU in ipotesi di trasferimento).

L'imposta non si applica sul possesso dell'abitazione principale e alle sue pertinenze. Il decreto prevede che per abitazione principale si deve intendere l'immobile iscritto al catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

L'esclusione dall'applicazione dell'imposta sul possesso non si applica alle unità immobiliari di tipo signorile iscritte nelle categorie catastali A1, A8, A9.

⁵ In una prima versione dello schema di decreto la facoltà di istituire l'IMU propria era lasciata alla decisione del Consiglio comunale previa consultazioni popolari. Nella versione dello schema di Decreto trasmessa alla Camera dei deputati, tale facoltà è stata eliminata. Pertanto in base all'attuale dettato dell'art. 4 dello schema di Decreto i Comuni dovranno istituire l'IMU a decorrere del 1 gennaio 2014. Il regime facoltativo resta solo per l'IMU secondaria facoltativa.

La base imponibile è data dal valore dell'immobile come determinato in base alle disposizioni previste in materia di Ici (art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504).

L'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota che, stando al tenore letterale del comma 5 dell'art. 4 dello schema di decreto legislativo, avrebbe dovuto essere stabilita entro il 30 novembre 2010. Tale decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà essere emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo da assicurare la neutralità finanziaria e il rispetto dei saldi di finanza pubblica. Ai Comuni è riconosciuta la facoltà di modificare in aumento o in diminuzione fino allo 0,3% l'aliquota fissata dal decreto del Presidente del Consiglio.

Nell'ipotesi di possesso di immobile locato l'imposta è ridotta alla metà e sui canoni di locazione continua a potersi applicare la cedolare secca. L'imposta municipale propria è ridotta alla metà, anche nel caso di immobili relativi all'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni ovvero posseduti da enti non commerciali, inoltre, tali immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

Applicazione dell'imposta municipale propria in ipotesi di possesso

In base all'art. 5 comma 1 dello schema di decreto sono soggetti passivi dell'imposta municipale propria:

- il proprietario di immobili, inclusi terreni e fabbricati a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sui predetti immobili;
- il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali;
- l'utilizzatore in caso di immobili anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

L'imposta è dovuta per ciascun anno solare e in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più di 15 giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

L'imposta è corrisposta con le modalità di cui al Capo III del D.Lgs. n. 241 del 1997 ed è versata dai soggetti passivi in quattro rate di pari importo scadenti il 31 marzo, il 16 giugno, il 30 settembre e il 16 dicembre, ovvero in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

I modelli di dichiarazione e di versamento sono approvati dal Ministro dell'Economia e delle finanze sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, così come i modelli di

trasmissione ai Comuni dei dati di riscossione per ciascun contribuente e i modelli di trasmissione al sistema informativo della fiscalità.

Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di Ici.

Resta nella facoltà dei Comuni la possibilità di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflattivi del contenzioso.

Il comma 8 dell'art. 5 stabilisce il regime di esenzione dell'imposta municipale sul possesso di immobili. In base a tale comma sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, consorzi tra detti enti, enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, alcune esenzioni previste in materia di ICI e rispettivamente:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Il reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR, i redditi di locazione diversi da quelli aventi per oggetto unità immobiliari ad uso abitativo, i redditi derivanti dagli immobili relativi all'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni e dagli immobili degli enti non commerciali, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. Il gettito della cedolare secca di cui all'art. 2 dello schema di decreto e dell'irpef relativa ai redditi da locazione diversi da quelli assoggettati alla cedolare secca resta attribuito ai Comuni.

Applicazione dell'imposta municipale propria in ipotesi di trasferimento

In base all'art. 6 comma 1 dello schema di decreto l'imposta municipale propria, in caso di trasferimento è dovuta nei seguenti casi:

- atti traslativi tra vivi a titolo oneroso o gratuito della proprietà di beni immobili in genere;

- atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi;
- provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità;
- trasferimenti coattivi.

L'aliquota dell'imposta municipale propria che si applica in via ordinaria è abbattuta dal 10% previsto dall'attuale normativa in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale al 8%⁶. L'aliquota è inoltre abbattuta dal 3% previsto dalla vigente normativa in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale al 2% nelle seguenti ipotesi:

- a) trasferimento avente ad oggetto la prima abitazione, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II –bis) dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131 del 986 e sempre che non si tratti di un immobile signorile di categoria catastale A1, A8 e A9;
- b) trasferimento *mortis causa*.

Se il trasferimento è *mortis causa* e ricorrono in capo ai beneficiari le condizioni di cui alla predetta lettera a) (prima abitazione), l'imposta si applica nella misura fissa pari a 1.000 euro. L'importo di 1.000 euro rappresenta, inoltre, l'importo minimo dell'imposta che si applica anche nei casi in cui l'imposta calcolata in base all'aliquota ordinaria (del 8% o del 2%) sia inferiore a 1.000 euro.

Per i contratti preliminari è previsto che l'imposta sia ridotta alla metà e l'importo pagato è imputato all'imposta dovuta per il trasferimento definitivo.

A decorrere dal 2015 i Comuni possono, con deliberazione adottata dal Consiglio comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare di 1 o di 2 punti percentuali l'aliquota del 8%⁷.

È prevista l'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dall'imposta ipotecaria e catastale, dall'imposta sulle successioni e donazioni, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e per tutti gli atti assoggettati all'imposta in oggetto e gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari. L'IMU sul trasferimento si applica anche nei casi in cui debbono essere effettuati adempimenti presso il catasto o i registri immobiliari in conseguenza di atti che non comportano trasferimento. In tal caso, l'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 500 ed è prevista l'esenzione dalle imposte in precedenza elencate (imposta di registro, di bollo ecc.).

⁶ In una versione dello schema di decreto precedente a quella trasmessa alla Camera dei deputati, l'aliquota dell'imposta municipale propria era fissata al 7%.

⁷ In una versione dello schema di decreto precedente a quella trasmessa alla Camera dei deputati, era prevista la possibilità di variare di un punto percentuale anche l'aliquota agevolata del 2% da applicare in ipotesi di trasferimento della prima casa o di trasferimento *mortis causa*.

Per gli atti di trasferimento soggetti all'imposta municipale sono soppresse tutte le agevolazioni tributarie anche se previste da leggi speciali.

Sino alla revisione della disciplina in materia, all'imposta municipale propria dovuta in caso di trasferimento si applicano, per quanto attiene alla individuazione dei soggetti passivi, alla solidarietà, all'accertamento, alla liquidazione, alla riscossione coattiva, alle sanzioni, ai rimborsi, agli interessi e al contenzioso le disposizioni in materia di imposta di registro.

Imposta municipale secondaria facoltativa

Ultimo tassello che compone il nuovo quadro delineato dallo schema di decreto sul federalismo municipale è rappresentato dall'istituzione dell'imposta municipale facoltativa. L'art. 7 prevede che a partire dal 2014 i Comuni potranno istituire con delibera consiliare, a esclusione degli immobili a uso abitativo e dopo aver svolto consultazioni popolari, un'imposta municipale secondaria facoltativa per sostituire una o più delle seguenti forme di prelievo:

- a) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
- b) canone di occupazione di spazi e aree pubbliche;
- c) imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- d) canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;
- e) addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Il comma 2 dell'art. 7 individua, nei seguenti, i criteri ai quali deve ispirarsi il decreto che detterà la disciplina generale dell'imposta in oggetto:

- a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche ai fini pubblicitari;
- b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione; se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;
- c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:
 - 1. durata dell'occupazione;
 - 2. entità dell'occupazione espressa in metri quadri o lineari;
 - 3. fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia e alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione e alla classe demografica del Comune;

- d) le modalità di pagamento, i modelli di dichiarazione, l'accertamento, la liquidazione, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso sono disciplinate in conformità con i principi desumibili dall'imposta municipale propria in ipotesi di possesso (si veda il paragrafo precedente);
- e) nei casi in cui il Comune, con delibera, stabilisce che l'IMU secondaria facoltativa sostituisca anche l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;
- f) i Comuni hanno la facoltà di disporre con proprio regolamento esenzioni e agevolazioni.

Ambito di applicazione del decreto, regolazioni finanziarie e norme transitorie

L'ultimo articolo dello schema di decreto, l'art. 8, contiene disposizioni di coordinamento normativo. In particolare al comma 1 è stabilito che l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'Irap.

È previsto, inoltre, che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale monitori gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni del decreto illustrato, al fine di valutare la pressione fiscale di ciascun livello di governo e proponendo all'Esecutivo le eventuali misure correttive.

Con apposito decreto correttivo verranno distinte le fonti di finanziamento dei Comuni e disciplinato il riparto del fondo perequativo. In ultimo, il decreto correttivo disporrà in merito all'assegnazione all'ANCI di risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali nonché i compiti ad essa attribuiti anche ai fini della lotta all'evasione fiscale.